



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class.* 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.178.1/2021

*Allegati:* 4

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione Generale Valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[ID\_VIP 9095]  
(va@pec.mase.gov.it)

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[ID\_VIP 9095]  
(compniec@pec.mite.gov.it)

*Alla* Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)  
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

*Oggetto:* **[ID\_VIP: 9095] ASSEMINI e UTA (CA) – Progetto di un impianto fotovoltaico a terra collegato alla RTN, della potenza nominale di 96,152 MWp, in località Serra Taccori.**  
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).  
Proponente: Diomede S.r.l.  
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

*e. p. c.*

*All* Ufficio di Gabinetto  
del Ministro della cultura  
(udcm@pec.cultura.gov.it)

*e. p. c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna  
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*.

**VISTO** il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, abrogato dal d.P.C.M. n. 57 del 2024 a decorrere dal 18/05/2024.

**VISTO** il d.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, che ha abrogato il d.P.C.M. n. 169 del 2019 a decorrere dal 18/05/2024, fatto salvo quanto previsto all’art. 41, rubricato *“Norme transitorie e abrogazioni”*, del medesimo d.P.C.M. n. 57 del 2024.

**VISTO** il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del d.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (v. l’art. 23, rubricato *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*, del d.P.C.M. n. 57 del 2024).

**VISTO** l’art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

**CONSIDERATO**, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione*



*paesaggistica*”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “*competente direttore generale del Ministero della cultura*” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

**VISTO** il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura (v. art. 23, comma 3, del D.P.C.M. n. 57 del 2024).

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”.

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l’art. 25, *Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l’altro, la seguente modifica all’art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: “... 2) *dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”.*

**CONSIDERATO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

**CONSIDERATO** che **Diomede S.r.l.** con nota allora acquisita dalla Direzione generale ABAP con prot. n. 29783 del 10/08/2022, ha presentato istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), di seguito perfezionata, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per il **progetto di un impianto fotovoltaico a terra collegato alla RTN, della potenza nominale di 96,152 MWp, in località Serra Taccori nei comuni di Uta e Assemini (CA).**

**CONSIDERATO** che il progetto consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico da realizzarsi nel territorio del comune di Uta (CA), in località Serra Taccori, a circa 5,5 chilometri a sud-ovest dal centro abitato di Uta e a circa 6,5 chilometri a nord-ovest dall’area industriale. Il progetto prevede l’installazione di 137.360 pannelli fotovoltaici a terra, in silicio monocristallino, con potenza unitaria di 700 MWp, su di un lotto di terreno di circa 220 ettari a destinazione agricola. I pannelli previsti sono montati su 2.415 strutture a inseguimento mono-assiale (tracker), in configurazione monofilare. I trackers sono collegati in bassa tensione alle cabine inverter, collegate in media tensione a cabine MT e alla cabina IO, la quale è a sua volta collegata alla sottostazione utente. L’interasse previsto tra i pannelli è di oltre 4 metri e la distanza minima tra i moduli di circa 2 metri in posizione orizzontale. La sottostazione utente (stazione elettrica di utenza SSE) MT/AT 220 kV, è prevista all’interno dell’area di impianto, in prossimità del confine est della stessa, allo scopo di collegare l’impianto fotovoltaico alla stazione elettrica (SE) AT di Terna, di nuova realizzazione, ubicata a nord-est dello stesso impianto. La stazione di utenza (SSE) occupa un’area di circa 1.800 metri quadri. Infine, completa l’impianto la linea del cavidotto AT lunga all’incirca 8,2 chilometri in uscita dalla sottostazione utente fino alla stazione RTN Terna, posizionata nella zona industriale di Macchiareddu, del comune di Assemini. Successivamente, con nota prot. n. 230928 del 28/09/2023 (acquisita dalla Scrivente con prot. n. 25757 il 03/11/2023), il progetto è stato volontariamente modificato dal Proponente, prevedendo una lieve riduzione delle superfici interessate all’installazione dei pannelli, senza variare l’estensione complessiva di 220 ettari totali dell’impianto. La modifica progettuale proposta inoltre prevede



l'eliminazione dei pannelli dalle fasce di 150 metri a ridosso dei corsi d'acqua (*Riu Coccu Pinna* e *Riu su Omini Mortu*), dalle aree qualificate come "Aree naturali e subnaturali" individuate dal PPR e dalla zona H1 di rispetto archeologico identificata nel PUC di Uta - "*Nuraghe Serra Taccori*". E' inoltre previsto un lieve spostamento del punto di connessione alla Rete elettrica nazionale, ubicato all'interno della zona industriale di Macchiareddu. A seguito delle predette integrazioni, il Proponente ha trasmesso la relazione agronomica-agrivoltaica, nella quale si prevede, oltre alla realizzazione del predetto impianto industriale, la coltivazione di un prato polifita permanente, non irriguo, finalizzato alla produzione di foraggio per la vendita o destinato al pascolo. Oltre alla coltivazione del prato polifita, all'interno dell'impianto, il Proponente dichiara di prevedere un allevamento di api e la piantumazione di cinquanta arnie. Nella suddetta revisione progettuale è stato modificato anche l'interasse tra i pannelli, aumentato fino a 4,40 metri per consentire l'accesso ai mezzi meccanici ed è stata prolungata la linea del cavidotto AT che porta l'energia elettrica prodotta dall'impianto alla stazione RTN Terna, di nuova realizzazione. Il cavidotto si sviluppa lungo la strada provinciale (sia sterrata sia asfaltata) e a ridosso del corso d'acqua per una distanza totale di circa 8.608 metri. Per quanto attiene al quadro vincolistico e alla verifica dell'interferenza con esso del progetto, il Proponente dichiara che i terreni su cui insiste il previsto impianto hanno una destinazione d'uso agricola "... e sono liberi da vincoli archeologici, naturalistici, paesaggistici, di tutela dell'ambiente idrico superficiale e profondo ..." (cfr. Studio d'Impatto Ambientale – quadro ambientale, pag. 10). Tuttavia, a seguito dell'analisi compiuta dalla Scrivente e dalla Soprintendenza ABAP competente, l'area interessata dal progetto in questione è gravata da vincoli paesaggistici di cui alla Parte III del D. lgs. 42/2004 oltre ad essere interessata dalle disposizioni del D.C.R. n. 57 del 22/06/2023 relativo al bene denominato "*Nuraghe Serra Taccori*", dichiarato di interesse culturale ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 42/2004.



Figura 1 – area di impianto e cavidotto AT di connessione alla RTN

*Immagine elaborata dal Proponente tratta dalla Relazione paesaggistica trasmessa con integrazioni volontarie*



*Immagini elaborate dalla SS-PNRR - Contestualizzazione dell'impianto ed interferenze con i vincoli esistenti, elementi del paesaggio e altri impianti*

23/07/2024

**CONSIDERATO** che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m\_amte.MASE.RU.U.43961 del 23/03/2023, ha comunicato "... *la procedibilità dell'istanza ...*" di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della sintesi non tecnica e dell'avviso al pubblico.


**CONSIDERATO** che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'Autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 4484 del 27/03/2023, con la quale ha chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, evidenziando le intervenute modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023), come anche i contributi istruttori della U.O. DGABAP - Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e della U.O. DGABAP - Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR;
- b) **Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente** – nota prot. n. 10491 del 31/03/2023, con cui ha comunicato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e a questo Ministero la sussistenza del concorrente interesse regionale;
- c) **Associazione ecologista Gruppo di intervento Giuridico** nota acquisita dalla DG ABAP Servizio V con prot. n. 12179 del 03/04/2023, con la quale ha chiesto all'allora Ministero della Transizione Ecologica e per conoscenza a questo Ministero, sulla scorta di motivate osservazioni, la declaratoria di non compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 25 del D. Lgs n. 152/2006;
- d) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 6637 del 19/04/2023 (*cf.* Allegato 1), con cui ha reso il proprio parere endoprocedimentale di competenza in senso negativo alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi;
- e) **Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente** – nota prot. n. 12771 del 21/04/2023, con cui ha trasmesso i pareri acquisiti dagli enti e dalle amministrazioni regionali, ovvero:
  1. nota prot. n. 23424 del 04/04/2023 (prot. D.G.A. n. 10976 del 05/04/2023) del C.F.V.A. - Servizio Territoriale Ispettorato Dipartimentale di Cagliari con cui ha espresso parere negativo alla soppressione del bosco esistente;
  2. nota prot. n. 4617 del 06/04/2023 (prot. D.G.A. n. 11174 di pari data) del Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale, con cui ha comunicato per quanto di propria competenza, l'assenza di opere pubbliche presenti nell'area interessata dal progetto;
  3. nota prot. n. 262394 del 06/04/2023 (prot. D.G.A. n. 11188 di pari data) dell'ANAS, con cui ha comunicato che il tratto stradale scenario degli interventi progettuali, non ricade in ambiti interessati dalle proprie attività;
  4. nota prot. n. 3808 del 12/04/2023 (prot. D.G.A. n. 11575 di pari data) della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con cui, a seguito di alcune osservazioni preliminari al progetto proposto, ha comunicato la necessità di corredare il progetto di una planimetria dell'impianto di produzione, di una planimetria della rete di connessione sovrapposta al reticolo idrografico di riferimento ai fini PAI e di una relazione asseverata per la posa dell'elettrodotto;
  5. nota prot. n. 15556 del 12/04/2023 (prot. D.G.A. n. 11681 di pari data) del Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale (STS), con cui ha comunicato la non competenza del medesimo

- Servizio in merito alla realizzazione di infrastrutture finalizzate alla produzione di energia elettrica;
6. nota prot. n. 15751 del 12.04.2023 (prot. D.G.A. n. 11697 del 13.04.2023) del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari, con cui ha comunicato la richiesta di integrare il progetto con un elaborato grafico in cui siano individuati i beni del Demanio idrico con relativi punti di interferenza, al fine dell'accertamento della titolarità della Regione Sardegna del diritto dominicale sui beni inquadrabili nel novero del demanio idrico/idraulico interessati da interferenze per l'esecuzione dei lavori relativi all'impianto in valutazione;
  7. nota prot. n. 8975 del 17/04/2023 (prot. D.G.A. n. 12104 di pari data) della Direzione Generale dei Trasporti - Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti, con cui ha comunicato che, negli elaborati di progetto non è stato indicato il porto di arrivo e la viabilità di collegamento porto - sito, e non sono state fatte particolari analisi e studi concernenti l'impatto sull'incremento di traffico marittimo, né relativamente alle possibili interferenze con le attività del porto e le infrastrutture portuali;
  8. nota prot. n. 18854 del 17/04/2023 (prot. D.G.A. n. 12151 di pari data) del Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica, con cui ha comunicato che dal punto di vista della conformità del progetto con quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 59/90 del 27/11/2020, l'area risulta, almeno parzialmente, non idonea per la presenza di un bene culturale di natura archeologica (*cfr.* vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, del D.lgs. n.42/2004) e per la presenza di un corso d'acqua vincolato;
  9. nota prot. n. 19117 del 19/04/2023 (prot. D.G.A. n. 12322 di pari data) del Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale, con cui ha evidenziato diverse criticità e la necessità di approfondimenti relativamente agli aspetti paesaggistici.
- f) **Diomede S.r.l.** nota acquisita dalla Scrivente con prot. n. 25757 del 03/11/2023, con cui ha trasmesso documentazione integrativa volontaria per il progetto in oggetto, a seguito dei pareri e delle osservazioni pervenuti;
- g) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 26290 dell'08/11/2023, con la quale ha chiesto nuovamente il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, evidenziando le intervenute modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023) a seguito della pubblicazione delle integrazioni volontarie del settembre 2023, come anche i contributi istruttori della U.O. DGABAP - Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e della U.O. DGABAP - Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR;
- h) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 22936 del 19/12/2023 (*cfr.* Allegato 2), con cui ha reso il proprio parere endoprocedimentale definitivo di competenza in senso negativo alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi;
- i) **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della DG ABAP quale UO della SS-PNRR nota n. 1757 del 16/01/2024 (*cfr.* Allegato 3), con cui ha trasmesso le proprie valutazioni di competenza;
- j) **Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della DG ABAP quale UO della SS-PNRR nota n. 109421353 del 03/06/2024 (*cfr.* Allegato 4), con cui ha trasmesso le proprie valutazioni evidenziando di non ravvisare aspetti di specifica competenza;
- k) **Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente** – nota prot. n. 17051 del 29/05/2024, con cui ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il proprio parere reso in senso negativo alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi;

- l) **Comune di Uta** nota prot. n. 7275 del 22/04/2023 (acquisita dal MASE con prot. n. 65470 il 24/04/2023), con cui ha reso il proprio parere circa la compatibilità urbanistica del proposto impianto, rendendo parere non favorevole alla sua realizzazione non essendo lo stesso compatibile con le NTA del PUC del comune di Uta.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, nel parere endoprocedimentale definitivo prot. n. 22936 del 19/12/2023, ha delineato il quadro vincolistico dell'area oggetto dell'intervento e ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'impianto evidenziando che, per quanto attiene agli aspetti archeologici, l'impianto ricade in un territorio che conserva importanti testimonianze di una occupazione capillare ai piedi del *Monte Arcosu*, in particolare in età nuragica, con riutilizzo di strutture protostoriche e di frequentazione anche in età romana. Inoltre, il nuraghe "*Serra Taccori*" si trova all'interno del previsto impianto e il complesso fortificato di età protostorica di "*Su Niu de Su Pilloni*" ricade a meno di 500 metri dal previsto impianto. L'intero comparto territoriale in cui insiste l'impianto previsto, risulta interessato da un sistema insediativo di età nuragica di notevole interesse per la comprensione dei modelli abitativi e di sfruttamento del territorio nella fascia pedemontana situata tra la piana del Campidano e il massiccio del Sulcis con il *Monte Arcosu*. Anche per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, la proposta progettuale non risulta sostenibile, poiché le aree interessate dall'intervento non sono conformi alla disciplina dell'assetto ambientale e insediativo del PPR e sono caratterizzate dalla contiguità a beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3, lett. h) delle NTA. Inoltre, la prevista estensione dei moduli fotovoltaici in un territorio storicamente antropizzato a vocazione agricola, posizionato ai margini del complesso naturale del *Monte Arcosu*, concorre a valutare il progetto negativamente, anche in relazione all'impatto cumulativo, sia verificato che potenziale, con simili impianti nell'area prossima e medio-vasta di riferimento.



Perimetrazione area tutelata del Bene denominato "Nuraghe Serra Taccori" (in magenta) e parte dell'area di progetto (in rosso)

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): al primo periodo, dopo le parole:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a flourish.

"decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto"; (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri».

**CONSIDERATO** che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

**CONSIDERATO** che in via preliminare, si ritiene necessario chiarire che la competenza di questo Ministero in materia di "aree idonee" si riferisce alle sole ipotesi di cui alle lettere c-ter) e c-quater) dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021 rispetto alle quali è tenuto a verificare rispettivamente:

- con riferimento alla lettera c - ter) l'"assenza di vincoli ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- con riferimento alla lettera c - quater) l'eventuale interferenza diretta dell'impianto proposto con il perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, nonché con la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c - bis), c- ter).

**CONSIDERATO** che, sulla base delle valutazioni compiute dalla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, la superficie su cui insiste il progetto non risulta compresa in aree idonee, in quanto all'interno del perimetro dell'impianto è ubicato il bene denominato "Nuraghe Serra Taccori", dichiarato di interesse culturale ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 42/2004 con D.C.R. n. 57 del 22/06/2023. Inoltre, sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame che nelle sue immediate vicinanze, sono presenti vincoli paesaggistici, ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte III del Codice. In aggiunta, il tracciato del cavidotto interseca numerosi corsi d'acqua. Pertanto, il presente progetto, per quanto di competenza di questo Ministero, non risulta ricadere in aree classificate idonee ai sensi del D. Lgs n. 199/2021.

**CONSIDERATO**, inoltre, che le aree interessate dal progetto dell'impianto in oggetto e dalle opere annesse risultano parzialmente non idonee al posizionamento di impianti da fonti rinnovabili ai sensi della D.G.R. n. 59/90 del 2020 recante "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da fonti energetiche rinnovabili", in particolare per:

- l'interessamento di aree con soprassuoli assimilabili a bosco;
- l'interessamento di aree di pericolosità Hi3 e Hi4;
- la presenza di un corso d'acqua vincolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 del D. lgs. n.42/2004 - art. 17, comma 3, lett. h), delle NTA del PPR;
- la presenza del suddetto Bene Culturale di natura archeologica (cfr. Bene denominato "Nuraghe Serra Taccori"), che configura anche il vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, del D.lgs. n.42/2004 ("zone di interesse archeologico"). In particolare, si riporta un estratto della relazione del sopravvenuto provvedimento di tutela — D.C.R. n. 57 del 22/06/2023 — in cui si evidenzia quanto segue: "i resti del nuraghe Taccori si trovano in loc. Cussorgia, nel settore nord occidentale del territorio comunale di Uta (39°15'9.30"N, 8°53'9.00"E), sulle propaggini dei Monti del Sulcis. Nonostante la visibilità dei resti archeologici sia resa particolarmente difficile dalla fitta vegetazione spontanea, si conserva fuori terra una porzione di muratura in blocchi di forma irregolare, di grandi e medie dimensioni, riconducibile per tipologia a una torre nuragica. È visibile anche la parte sommitale della camera interna. Tutto attorno, per un raggio di almeno 20 metri, si riscontrano massi erratici pertinenti al crollo delle strutture. La conformazione del terreno lascia ipotizzare che, oltre alla parte di murature visibile, si conservino strutture murarie interrato. Allo stato attuale, in assenza di una pulizia del sito dalla vegetazione e di indagini archeologiche mirate, non è possibile ricostruire l'articolazione planimetrica del nuraghe. Non è però da

*escludere che l'edificio potesse essere composto da più torri o contemplasse delle capanne attorno alla torre principale. Per quanto riguarda la cronologia, sulla base di confronti tipologici, si può ascrivere il monumento all'età del Bronzo. A nord del nuraghe si registra la presenza di aree di dispersione di materiali archeologici di età storica, che indicano una frequentazione della zona anche oltre il periodo nuragico, in età romana e tardo antica. I resti del nuraghe Serra Taccori si inseriscono in un contesto interessato dalla presenza diffusa di nuclei insediativi di età protostorica e storica, che documentano nell'antichità un'articolata occupazione del territorio connessa alle attività agricole e allo sfruttamento delle risorse naturali offerte dalle limitrofe zone montuose. Tutto quanto sopra considerato, si ritiene che sussistano gli elementi perché il nuraghe Taccori venga dichiarato di interesse culturale ai sensi degli art. 10, 13 e sgg. del D.Lgs. 42/2004" (cfr. Nuraghe Serra Taccori - Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna ultima consultazione 12/07/2024).*

**CONSIDERATO** quanto dichiarato nel SIA di progetto dal Proponente, ovvero che la realizzazione dell'impianto agrivoltaico è compatibile con i vincoli, le tutele, i piani e i programmi vigenti sui terreni e sulle aree coinvolte e lo stesso Proponente ha altresì riconosciuto per l'opera impatti valutati come "modesti", ampiamente sopportabili dal contesto ambientale, i quali possono essere opportunamente ed efficacemente minimizzati e mitigati dalle tecniche e dalle soluzioni progettuali scelte.

**RITENUTO** che le suddette argomentazioni riportate dal Proponente non risultano essere condivisibili da parte della Scrivente a seguito delle criticità riscontrate con la presente valutazione.

**CONSIDERATO** che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche osservare che l'impianto genera impatti, così come definiti dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale, si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

**CONSIDERATO** che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

**CONSIDERATO** che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

**CONSIDERATO** che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.

**CONSIDERATO** che rispetto agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi si deve rilevare che il progetto in esame si colloca in un areale sardo entro il quale si sono sommate nel corso degli ultimi tempi una pluralità di proposte di nuovi impianti industriali (la cui analisi cumulativa non è stata completamente valutata dal Proponente), tanto da pervenire, qualora fossero tutti realizzati, a una saturazione dell'area vasta interessata, attuando, pertanto, la sostituzione di tale paesaggio, ricco di testimonianze archeologiche, come anche oggetto



di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, con un paesaggio tipicamente industriale.

**CONSIDERATO** che il presente impianto è prossimo ad ulteriori impianti in valutazione di impatto ambientale statale che si indicano a seguire:

- **ID VIP 8185:** impianto fotovoltaico denominato "*Sardinia Agrivolt*" della potenza di 99.792 MW in comune di Uta (CA) località Su Coddu de sa Feurra. Proponente IPC Agrivolt S.r.l. (già oggetto di Decreto di compatibilità ambientale n. 557 del 13/11/2023 reso in senso favorevole alla realizzazione dell'impianto in oggetto);
- **ID VIP 10440:** impianto agrivoltaico denominato "*Madagoccu*" della potenza di 75 MW da realizzarsi nei comuni di Uta e Assemini (CA). Proponente Repsol Uta S.r.l.;
- **ID VIP 10865:** impianto fotovoltaico di 94,99 MWp compreso di storage da 10 MW, sito in località "*Su Inziru*" nel comune di Uta (CA). Proponente RISORSESARSE S.r.l.;
- **ID VIP 11215:** impianto agrivoltaico denominato "*UTA*" per una potenza di 110,6301 MWp sito nel comune di UTA in località Villamuscas e annesso sistema di accumulo a batterie, in località *Tupiabis* con relative opere di connessione. Proponente LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 15 S.r.l.;
- **ID VIP 12481:** progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza complessiva pari a 34,769 MWp, da realizzarsi in località Villamuscas Comune di Uta (CA). Proponente UPV S.r.l.;
- **ID VIP 12492:** impianto agrivoltaico denominato "*Prangili*" della potenza di 33,614 MW e delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Uta e Assemini (CA).




Figura 1- impatto cumulativo degli impianti esistenti e potenziali che insistono sull'area

**CONSIDERATO** che la Scrivente, nell'ambito delle proprie valutazioni, ha tenuto anche conto delle integrazioni

trasmesse volontariamente dal Proponente nel settembre 2023 e che le integrazioni prodotte non hanno in alcun modo apportato modifiche tali da ritenere l'impianto compatibile con il contesto di riferimento.

**VISTO** il parere espresso dalla Commissione tecnica PNIEC-PNRR del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica n. 333 del 13/06/2024, reso in senso negativo alla realizzazione del presente impianto.

**VISTO e CONSIDERATO** quanto riportato dalla Commissione tecnica PNIEC-PNRR nel suddetto parere di competenza, in cui, con specifico riferimento al paesaggio si riporta che la visibilità dell'impianto, connotato di una forte valenza tecnologica, risulta incoerente con l'identità del contesto, attualmente caratterizzato dalla somma di elementi antropici storico-testimoniali e da morfologie e soprasuoli naturali. Inoltre, nel parere si asserisce che la visibilità dell'impianto appare significativa dalla strada SP2, dal complesso nuragico di "Serra Taccori" e anche da alcuni punti di vista panoramici posti sui rilievi circostanti e che, pertanto, la soluzione mitigativa ipotizzata dal Proponente — consistente nella piantumazione eucalipti tra fascia perimetrale mitigativa dell'impianto e la SP2— non risolve l'incoerenza percettiva del progetto rispetto alle unità di paesaggio in cui vengono installati i moduli fotovoltaici. Oltretutto, l'integrazione documentale presentata volontariamente dal Proponente, in cui il progetto iniziale risulta modificato prevedendo una riduzione del numero di pannelli al fine di superare le interferenze dell'impianto con il contesto di riferimento, non appare risolutiva delle criticità evidenziate.

**CONSIDERATO** al contempo che, il sopravvenuto provvedimento di tutela del complesso nuragico di *Serra Taccori* (D.C.R. n. 57 del 22/06/2023, in forza del quale il D.L. 13/2023 impone la distanza di 500 metri dal perimetro dell'area di vincolo), si sovrappone direttamente ad una vasta porzione del previsto impianto in esame, pertanto la proposta progettuale risulta insostenibile rispetto al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio.

		FOTOINSERIMENTI - RENDER	
		ANTE-OPERAM	POST-OPERAM
1			



2		
3		
4		





**CONSIDERATO** che il Proponente nella documentazione integrativa per la valutazione del presente progetto, in particolar modo nella relazione agronomica agrovoltica, ha esplicitato le modalità e le forme con le quali l'attività agricola (prato polifita permanente per la produzione di foraggio da vendita o da destinare a pascolo) e l'attività di apicoltura proposte saranno svolte, facendo anche riferimento ad un ipotetico futuro sviluppo aziendale del sistema agrivoltico proposto (produzione del foraggio da vendita + apicoltura) tale da permettere il concomitante allevamento di bovini e ovini da carne, senza tuttavia fare alcun preciso riferimento ad un apposito Piano di gestione simultanea di tutte le attività previste (cfr. *Relazione agronomica agro-voltica*, pag. 36).

**CONSIDERATO** che il sistema agrivoltico, al fine di potersi così definire, deve adottare una configurazione spaziale e opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'effettiva integrazione tra attività agricola e produzione elettrica, per valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi.

**RITENUTO** che, a parere della Scrivente, tale aspetto non risulta essere stato preso in considerazione nella concezione del *layout* di progetto proposto dalla Società, in quanto, diversamente da quanto disposto dalle "Linee guida in materia di impianti Agrivoltici" (pubblicate in data 27/06/2022 dall'allora MITE), non vengono esaminati rigorosamente i requisiti esplicitati nella seconda parte delle suddette linee guida; nello specifico, risultano difficilmente riscontrabili i requisiti C, D ed E. Difatti, nel caso in questione, la produzione del foraggio da vendita non sembra rappresentare "una soluzione integrata innovativa con moduli elevati da terra" (cfr. *Linee guida in materia di impianti Agrivoltici*, pag. 23), mentre, rispetto ai requisiti D ed E, dalla documentazione volontariamente integrata, non emerge un'analisi chiara e dettagliata circa gli esiti dell'attività di monitoraggio secondo i criteri esplicitati dal DL 77/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con specifico



riferimento agli impianti agrivoltaici il cui carattere di innovatività risulta fondamentale per valutare gli effetti e l'efficacia delle misure stesse.

**CONSIDERATO** che il Proponente ha redatto uno specifico *Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA)* (cfr. elaborato con codice *SIAPROG029*), successivamente modificato (cfr. elaborato con codice *SIAPROG029-INT*), al fine di programmare interventi periodici mirati al controllo delle interazioni impianto/ambiente e che, tuttavia, i fattori considerati all'interno del PMA fanno riferimento solo ad atmosfera, ambiente idrico, suolo, sottosuolo e biodiversità, senza considerare le componenti afferenti al patrimonio culturale e al paesaggio. Nello specifico, nel PMA non vengono presi in esame gli impatti previsti dalla realizzazione dell'impianto e le conseguenti azioni da intraprendere, qualora dovessero verificarsi impatti non previsti sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, anche in virtù della realizzazione dei fabbricati accessori alla produzione di energia elettrica (come ad esempio, la sottostazione utente e le cabine elettriche).

**CONSIDERATO** che, per quanto rappresentato nel presente parere tecnico istruttorio e per quanto valutato dalla Soprintendenza ABAP competente, lo Studio di Impatto Ambientale redatto dal Proponente, suddiviso nei tre diversi quadri di riferimento (programmatico, progettuale e ambientale), non contiene le informazioni necessarie previste dall'art. 22, co. 3 del D. lgs. 152/2006, in particolare quelle esplicitate dalle lettere c), d) ed e).

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla valutazione degli impatti derivanti dalla realizzazione dell'impianto sul contesto di riferimento, il Proponente dichiara che, dall'analisi degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e ambientale esaminati, il progetto dell'impianto sia compatibile con i vincoli, le tutele, i piani e i programmi attualmente vigenti sui terreni e sulle aree coinvolte e che dal progetto proposto in VIA, possano scaturire solo impatti ritenuti "modesti" sull'ambiente, i quali, a giudizio del Proponente, sarebbero compensati dagli aspetti positivi dell'opera ovvero le emissioni zero e il raggiungimento degli obiettivi regionali di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

**RITENUTO** che le suddette argomentazioni riportate dal Proponente non risultano essere condivisibili da parte della Scrivente a seguito delle criticità riscontrate, con particolare riferimento alla componente visiva del paesaggio tradizionale (cfr. *fotoinserimenti – render*), poiché la realizzazione del progetto andrebbe a incidere in maniera irreversibile sulla percezione delle caratteristiche naturali e antropiche del territorio preso in esame e quindi sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico e del paesaggio.

**CONSIDERATO** che nello Studio d'Impatto Ambientale il Proponente dichiara che in merito all'impatto visivo sulla componente paesaggio, il progetto si posiziona in un'area che si presta favorevolmente all'insediamento di impianti fotovoltaici per la sua orografia sub-pianeggiante, per la distanza dai maggiori centri abitati, per l'assenza di aree soggette a vincoli e per il fatto che la progettazione dell'impianto è stata finalizzata a preservare al massimo il grado di naturalità del suolo (cfr. *SIA quadro ambientale*, pagg. 114-115).

**RITENUTO**, però, che le suddette argomentazioni riportate dal Proponente non risultano essere condivisibili da parte della Scrivente, poiché, come si evince dai fotoinserimenti-render di cui sopra, il posizionamento di schermature vegetali e arbustive ai bordi dell'impianto fotovoltaico, non rappresenta una soluzione capace di compensare interamente le criticità legate all'impatto visivo paesaggistico dell'impianto stesso, percepibile da medie e ampie distanze, in più corroborate dal fattore di cumulo sopra menzionato con altri insediamenti industriali e progetti nell'area vasta di cui uno molto esteso già autorizzato in VIA statale.

**CONSIDERATO** che in merito alle alternative progettuali il Proponente ha valutato altre tecnologie di produzione di energia da fonte rinnovabile, quali la tecnologia eolica e geotermica, senza tuttavia prevedere alternative *ragionevoli* che prendessero in considerazione localizzazioni alternative dell'impianto; il Proponente nel SIA ha dichiarato che la scelta della tecnologia fotovoltaica adottata si è rivelata la più idonea in quanto, non presuppone la contaminazione e alterazione delle proprietà chimiche-fisiche del terreno con emissioni zero.

**CONSIDERATO** che la Regione Autonoma della Sardegna è interessata da un cospicuo numero di richieste di Valutazione di Impatto Ambientale statale per impianti da fonti energetiche rinnovabili come riportato nell'immagine che segue:




Figura 2 - (elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziati gli ulteriori impianti FER eolici on-shore / off-shore – triangoli BLU / VERDE CHIARO – e fotovoltaici/agri-voltaici - punti GIALLI e ROSSI - ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale, il cui impatto cumulativo globale a livello regionale – comprensivo anche delle opere di connessione alla RTN, che ricadono nello stesso ambito territoriale dei predetti impianti industriali FER, e di potenziamento della stessa RTN - non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006).

**CONSIDERATO**, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



Figura 3- (elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 31/12/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 55 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

**CONSIDERATO**, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 328 GW rispetto all’obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:




Figura 4- (elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 31/12/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 328 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

**CONSIDERATO**, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: “1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità' delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite.

**CONSIDERATI ED ESAMINATI** gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Diomede S.r.l.

**CONSIDERATE** le integrazioni trasmesse volontariamente dal Proponente nel corso del presente procedimento di VIA.

**RITENUTA** sufficientemente esaustiva la documentazione redatta dal Proponente al fine di consentire alla Scrivente le valutazioni di competenza.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna, con i pareri endoprocedimentali sopra richiamati (prot. n. 6637 del 19/04/2023 e prot. n. 22936 del 19/12/2023) e allegati al presente parere tecnico istruttorio quali parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

**RITENUTO** di poter aderire e far propri i pareri endoprocedimentali della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna.

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

**CONSIDERATA** la relazione istruttoria del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegata al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

**CONSIDERATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

**CONSIDERATO** che con riferimento all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, Soprintendenza ABAP nel proprio parere prot. n. 22936 del 19/12/2023 riporta quanto segue: “Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi dell'art. 146 e 152 del D. Lgs. 42/2004, si comunica che le interferenze con i vincoli, la non conformità con la disciplina del PPR e l'impatto percettivo sul territorio derivato dalla sua estensione portano all'espressione di un parere negativo, per quanto ... argomentato ai paragrafi B2 e B4 ...”.

**Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato** riguardo alle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna che allegate al presente parere tecnico



istruttorio ne costituiscono parte integrante; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; vista la relazione istruttoria del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegata al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio negativo alla pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto di un impianto fotovoltaico a terra in località Serra Taccori collegato alla RTN, dalla potenza nominale di 96,152 MWp, delle relative opere di connessione alla RTN ricadente nei comuni di Uta e Assemini (CA) proposto da Diomede S.r.l.**

  
Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP  
arch. Romina Muccio

Il dirigente del Servizio V  
dott. Massimo Castaldi

II SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
dott. Luigi LA ROCCA